DISCORSO
SULL' ORDINE GIUDIZIARIO

DISCORSO

SULL' ORDINE GIUDIZIARIO.

Onorevolissimi miei colleghi han preso a trattare questo argomento; ma i loro scritti sono rivolti piuttosto ad alcuni tribunali, ad alcune particolarità, ad alcuni mali od inconvenienti da evitarsi, e che si spera sieno eliminati colle nuove riforme, di quello che all' *Ordine Giudiziario* in generale: altri infatti della S. Ruota han trattato e sulle attuali sue attribuzioni e procedura variamente hanno opinato; altri del bisogno di un tribunale di appello in Roma diverso dalla Ruota ed oltre la medesima, della riforma del tribunale supremo oggi chiamato *Segnatura*, e di altri temi parziali, spargendo molto lume e giovando colla discussione a coloro, che devono proporre al Governo la riforma de' tribunali e della legge di procedura. Io propongomi un argomento più vasto, e mi accingo a considerare la riforma giudiziaria sotto tre importantissimi aspetti: quello della pubblica stima, che fa duopo conciliare ai tribunali, acciocchè non si mormori sull' amministrazione della giustizia, oggetto importantissimo e principale in ogni Governo; quello della retta e spedita risoluzione de' litigi evitando gl' inutili e specialmente quelli di raggiro, ai quali sono seme le tante divisioni di competenza, le troppe formalità, la complicazione degli atti: se è vero, com' è certissimo, che le liti sono malattie del corpo sociale, la migliore legge di procedura è quella che le fa minori, che presto le cura e ne sana le piaghe; ed in fine il terzo aspetto, nel quale l'Ordine Giudiziario

è pur da considerarsi, quello cioè della possibile economia dell' erario, quando segnatamente, come mostrerò, non al ben pubblico, ma a rendere malcontenti i sudditi de' giudici e tribunali conduce quello stesso maggior dispendio, che sostiensi nella vista di contentarli.

Per farmi strada a proporre le riforme convien che premetta un quadro dello stato attuale dell' Ordine Giudiziario presso di noi. Quando si apre il discorso di riforme tutti risvegliansi gli appetiti di coloro, i quali da un nuovo ordine di cose sperano che lor venga bene; ognuno, parlando sempre d' interesse pubblico, vorrebbe congiungervi il suo privato; ogni provincia, ogni città, ogni paese vorrebbe che là si spendesse a larga mano, mentre nel tempo stesso si muovon lagnanze per le gravezze, quasi che le spese potessero farsi senza denaro per pagarle; anzi spesso si voglion molte nuove spese, intanto che si grida spendersi oltre il dovere, oltre le forze! Il - *nescitis quid petatis* - non mai tanto a puntino si verifica quanto in questi casi. Allorchè sotto il regno di Pio VII. formossi un nuovo Ordine Giudiziario, ed il primo Codice di procedura, dopo il quale possiam dire con verità che più non siamo stati a piè fermo, il Governo fu assediato dalle dimande di città e paesi per esser capi di provincia, per avere il tribunale, per essere dichiarati luoghi di governo, per la conservatorìa delle ipoteche, per le cancellerie del censo, per gli uffici del bollo e registro ec. ec. Molte di tali dimande fu forza escluderle; ma non poche furon secondate, oltre l' interesse vero dello Stato, nella vista di contentare, di affezionarsi i popoli. L' impianto riuscì costoso; e per conservare tante giurisdizioni, certi tribunali, antiche pratiche ed usi, riuscì eziandio complicato: tutti i tribunali di eccezione non furono tolti; e

quello che più apparve specioso fu che, mentre nel proemio del nuovo Codice di procedura si dicea non buona l'antica pratica, dessa per privilegio conservavasi ne' tribunali ecclesiastici. Leone XII., pieno in questa, come nelle altre sue opere, di buona volontà e di desiderio di fare il ben pubblico, ma non cogliendo nel segno, emanò una riforma, che non piacque; poichè non spegneva i tribunali di eccezione, si appoggiava principalmente ai giudici singolari, richiamava la lingua latina nella comune attitazione, autorizzava le sentenze non motivate, e conteneva altre disposizioni, che non incontravano il pubblico gradimento. Nel brevissimo pontificato di Pio VIII. non vi fu tempo sufficiente per nascere un nuovo Codice di procedura; a quest'opera peró si volse subito lo sguardo nel pontificato seguente di Gregorio XVI.; e perchè saliva egli al trono pontificio fra i torbidi del 1831., cercando ogni via di quietare gli animi e contentare i popoli con cose piacevoli, piuttostochè promettere e prender tempo per maturare una riforma giudiziaria piena ed adattata ai bisogni dello Stato, piuttostochè far questa nascere dalla discussione di molti e molti, unico mezzo di riuscire in tali opere a fare il meglio che si possa, si scelse di dare in fretta una nuova organizzazione di tribunali (1) con alcune disposizioni generali; e può quindi ognuno imaginarsi, che la fretta non fece maturare le adottate disposizioni; che la volontà di contentare le popolazioni portò a secondare dimande, le quali bisognava non ammettere; e che il sistema tenuto finora di commettere le leggi ad uno, od a pochi, e di sopraccaricar di consigli l'esecutivo (sistema opposto alla regola che molti debban ponderare le leggi e le mas-

(1) Regolamento di procedura nei giudizi civili del 31. Ottobre 1831.

sime generali, ed uno, o pochi eseguire, od in altri termini, che vuolsi pluralità e discussione nel risolvere, unità e fermezza nell' eseguire) fece sì che la nuova legge, mentre correggeva i difetti per esperienza conosciuti, cadeva in altri, che sfugivano alla penetrazione dell'uomo, o degli uomini, sebbene prestantissimi, adoperati all' uopo, e non poteano venir fuori colla discussione, od essere avvertiti dal vario vedere de' molti. Perciò, quantunque buone e belle cose contenesse, non andò esente da censura. Il nuovo Codice, che sotto il nome di *Regolamento legislativo e giudiziario* in seguito formossi col medesimo metodo, per la stessa ragione non è restato senza critiche; dee però a lode del vero dirsi che per l'ordine, per la precisione e per la chiarezza e nitidezza dello stile non può forse desiderarsi di meglio; e quindi, se pur non m' inganno, (nemmen decoroso sembrandomi il continuo fabbricar codici nuovi, che, anche squisitamente compilati, avran sempre bisogno dell' ultima lima, che la sola esperienza può portarvi) varrebbe meglio fare sull' attuale que' cambiamenti, i quali si giudichino o necessarii, od utili ed opportuni, di quello che dar mano ad una nuova redazione.

Comunque peraltro su ciò voglia pensarsi, parmi che gl' inconvenienti da aversi principalmente avanti agli occhi per apportarvi rimedio sieno i seguenti. Evvi una quantità di governatori locali eccedenti il bisogno, e divisi in più classi: ognuno deve avere la cancelleria civile e criminale, i cursori, il carcere per rinchiudervi i prevenuti di delitti ed i custodi del medesimo. Mentre questa ripetizione di spesa grava l'erario, anzichè buoni frutti, produce inconvenienti gravissimi. I governatori di ultima classe non possono essere che scarsamente pagati, e come non si entra che per que-

sta prima porta, così non possono aversi che uomini mediocri tutto al più, e questi poi passano alle classi superiori, in guisa che i primi soldi meschini influiscono su tutto il personale. Lo stesso dee dirsi, e con maggior peso di motivi, pe' cancellieri ed impiegati subalterni, i quali, avendo soldi tenui, neppur possono trovare un compenso ne' diritti di cancelleria e leciti lucri, che l'attitazione produce, mentre la picciolezza de' circondarii fa che, segnatamente ne' governi d'infima classe, sia ristrettissimo il numero degli affari. Aggiungasi or quest' altra alle precedenti considerazioni. I governatori, i cancellieri, gl' impiegati, che col soldo devono provvedere a se medesimi ed alle loro famiglie, quando non cedano alla continua tentazione di prevaricare, di commettere estorsioni; quando pur sieno sì virtuosi da soffrire e vivere miseramente col poco che hanno, al sopravvenire di que' diversi bisogni straordinarii, che mai nelle famiglie non mancano nel volger degli anni, sono per lo meno costretti a coprirsi di debiti; d'onde la perdita del credito, la poca o niuna stima di essi in coloro che dovrebbero rispettarli, ed in molti la opinione, sebbene la maggior parte delle volte ingiusta, che la ragione sia del più ricco, del più generoso. I tribunali collegiali ancora risentono gli effetti di questo modo di entrare nella carriera giudiziaria; e non è molto che, per dare le promozioni, consideravasi una scala, per la quale tutti avessero a salire dal primo posto di cancelliere sino ai più alti gradi, quasi che l'ordine giudiziario fosse fatto per provvedere le persone, piuttostochè per assicurare a ciascuno i proprii diritti, affidandoli a giudici sapienti avveduti ed integerrimi.

Il conflitto di giurisdizione fra i tribunali laicali ed ecclesiastici dà motivo a continue questioni, di nul-

lità di atti, a ritardi, a raggiri. La S. Ruota in Roma, oltr'essere tribunale di terzo grado e per le restituzioni in intiero, è tribunale ordinario di appellazione nelle materie commerciali, ed in cause, il valore ed importanza delle quali mal si adatta col suo metodo di procedere, che spesso porta eziandio a perdere troppo tempo, e spendere più danaro, che il merito della lite comporti. Rimangono ancora tribunali di eccezione, contro i quali si è declamato e non si cessa di declamare. Il tribunale supremo detto della Segnatura non è in quel credito, in cui dovrebb'essere: il modo col quale procede non è generalmente commendato, e se ne chiede la riforma. La Curia romana è avvilita e si lagna che di essa non prendasi pensiero: le curie de' tribunali di provincia lasciate a se medesime presentano quà e là degl' inconvenienti, ed in alcuni luoghi la scarsezza degli affari, conseguenza del troppo limitato circondario del tribunale, fa che sienvi degli scandali sul modo tenuto da taluni per procurarsi clientele e liti.

Si accusa finalmente la legge sulla procedura di difetti, de' quali si attende la correzione dalla Commissione, che l'ottimo nostro Padre e Sovrano, per secondare le dimande de' sudditi, ha formato scegliendo valenti uomini fra i prelati, gli avvocati, i procuratori, acciocchè diverse viste, diverse osservazioni, ed il sapere di tutti contribuiscano a riuscire in una riforma dell'Ordine Giudiziario e della procedura, la quale finalmente ponga il termine a quelle tante variazioni, che hanno agitato il sistema della giudicatura dal 1809 fino al presente. Per contribuire a questo santo fine alcuni giurisperiti sonosi mossi a far de'rilievi, ed i loro dotti lavori mi sono stati di sprone a pubblicare questo mio discorso.

Senza pretendere, come negli altri *discorsi* ho già

detto, che il mio divisamento sia approvato, o lodato, ecco come io penserei che potrebbe comporsi il nuovo *Ordine Giudiziario.*

Primieramente mi sembrerebbe utilissimo che in ogni Comune si formasse un magistrato municipale onorario composto di tre, cinque, o sette individui (1) onde fossero ripartiti e men laboriosi gl' incarichi, prendendoli o dal seno del consiglio, o fuori di esso; ma sempre a scelta del consiglio medesimo, cui dovrebbe inculcarsi che delle persone più abili, più oneste, più stimate del paese si valesse. Nelle grandi città divise in regioni o quartieri, come Roma, ogni regione o quartiere avrebbe ad avere il proprio magistrato. A questi magistrati affiderei l'incarico di aver cura delle fiducie quando per queste si ritenesse la mia opinione (2); di ascoltare le cause, per le quali il padre ricusasse di emancipare il figlio giunto all'età, in cui la legge lo abilitasse a chiederla, qualora anche in ciò il mio divisamento fosse accolto (3); di deputare i tutori e curatori, quando non sienvi i testamentarii, od i legittimi; di vedere se e come debbano dar cauzione; di prendere ogni anno dai tutori e curatori il conto della loro amministrazione, e sindacarlo; di procedere alla remozione di quelli, che non dassero il conto, ed invitati a presentarlo in un congruo termine a ciò mancassero, non che di quelli, i quali mal si conducessero, procedendo a tal' uopo anche di officio alle verificazioni necessarie ed opportune, ed a chiamare tali

(1) Così appunto già sonomi espresso nel *Discorso sulla cauzione ipotecaria a carico dei tutori e curatori* pag. 14.

(2) Vedi il Discorso su i fedecommessi e sulle fiducie.

(3) Vedi il discorso sulla patria potestà e la emancipazione.

tutori e curatori a rendere ragione del loro operare (1); di assumere l' esame de' contratti delle donne e minori, che abbisognino delle solennità, ed ammetterli, o riprovarli; di procurare le paci in quei delitti minori, che riguardano l' ingiuria e l' offesa del privato, e non v' è pubblico interesse, pel quale il fisco debba procedere d'officio; di procurare le conciliazioni ne' giudizi civili, prescrivendo che questo esperimento debba premettersi alla introduzione delle cause; e finalmente di giudicare le piccole questioni di un valore non eccedente gli scudi venti, o venticinque (2) quando non riuscissero a conciliarle; ed i loro decreti li farei inappellabili se fossero emanati ad unanimità di voti. I segretari de' Comuni dovrebbero riceverne e conservarne gli atti, i quali piacerebbemi che fossero esenti e dal bollo e dal registro, acciocchè con piena libertà potessero procedere, specialmente ne' conti tutorii, ne' contratti delle donne e minori, e nelle conciliazioni, le quali avrebbero a considerarsi come atti privati. L'officio de' magistrati municipali avrebbe ad essere sempre gratuito; e perciò nè dovrebbero aver soldo, nè percepire in qualsivoglia caso propine, palmarii, doni ec. Per soddisfare ad un dovere municipale, per onore, per zelo, per mostrarsi buoni cittadini e padri degl'infelici dovrebbero essi prestarsi. Io ritengo, e non credo d'ingannarmi, che soltanto appoggiandosi ai municipii, ed estendendo il sistema municipale può rimediarsi all'inconveniente, cui si è andato incontro quando, abolito il sistema feudale, il Governo ha preso sulle sue braccia ogni più piccola parte della cosa pubblica.

I governi avrebbero presso a poco a ridursi tutti

(1) Vedi il Discorso sulla cauzione de' tutori e curatori.

(2) Forse potrebbe estendersene ancora la giurisdizione fino agli sc. 50. dichiarando appellabili i decreti superiori agli sc. 20., o 25.

di una eguale importanza, minori in numero, più estesi per circondario e giurisdizione. Nelle città principali potrebbero esservi i pretori con maggior giurisdizione, poichè evvi in esse maggiore sviluppo d'interessi. I tribunali collegiali potrebbero anch'essi ridursi in minor numero togliendone alcuni, che la esperienza ha dimostrato non necessarii (1); ma pe' tribunali collegiali ciò che più importa è di eliminare l'inconveniente gravissimo, che risulta dalla competenza de' tribunali ecclesiastici; al quale scopo sembrami che potrebbe riuscirsi senza pregiudicare, o togliere i diritti di questi ultimi. L'inconveniente, di cui parlo, è facile ad esporsi e concepirsi. I giudici delle curie ecclesiastiche sono tutti singolari, e finchè si tratta di cause, che anche nelle curie laiche sarebbero portate a giudici singolari poco importa che in ragione delle persone, o delle cose debba adirsi un giudice piuttosto che un'altro; allorchè però il valore della causa farebbe sì che dessa venisse portata ad un tribunale collegiale, sentesi tutta la diversità andando in vece ad un solo giudice; e più ancora l'inconveniente diviene rimarchevole quando (lo che avviene ben spesso) sono molti i consorti di lite, e tutti sono trasportati al tribunale singolare ecclesiastico perchè fra i rei convenuti evvi un sol chierico, talvolta avente anche un'interesse minimo nella questione. A togliere sí fatto sconcerto, e far anche scomparire dal foro tante questioni di competenza, di avocazione, di riunione di cause, che da esso prendono origine, sembra che basterebbe rendere misti i tribunali collegiali. Se un vicario vescovile vi siedesse,

(1) A far paghe le città, che or sono a capo di una Delegazione ed hanno il tribunale, potrebbe ordinarsi che il Delegato vi dovesse risiedere alcun tempo dell'anno.

ed ove lo esigesse la competenza del foro ecclesiastico le sentenze da esso si emanassero *de voto* degli altri componenti il tribunale, sarebbe salvo il diritto della giurisdizione ecclesiastica ed ottenuto lo scopo, semplificando eziandio l' ordine de' tribunali. I vicarii vescovili, dove si combinasse che luoghi appartenenti a più vescovati componessero il circondario del tribunale, o sarebbero nominati di comun placito de' Vescovi, o dall' Arcivescovo se un' Arcivescovo fra essi vi fosse. Nello stesso modo potrebbero rendersi misti i tribunali di appellazione, ai quali poi verrebbero da presso il tribunale della S. Ruota, ed il supremo, finora detto *della Segnatura*, composti di giudici ecclesiastici.

Pervenuto a questo punto il mio discorso dirò francamente che partecipo alla opinione del Dott. Belli (1) intorno alla convenienza e direi quasi necessità di un tribunale di appello in Roma, come in Bologna e Macerata. (2) E, seguendo sempre la mia idea de' tribunali misti, potrebbe a questo effetto presiederlo un Prelato Vice-gerente dell' Emo Vicario, ed avere nel suo seno due altri Prelati Luogotenenti del medesimo. La S. Ruota la riserberei pel terzo (3) ed ultimo grado e

(1) Vedasi l'opuscolo da esso lo scorso anno pubblicato.

(2) Sono già scomparsi i nomi di A. C. di Congregazione dell'A. C. ec. Sostituendovi i nomi comuni. Roma non dovrebbe formare una eccezione ma essere parificata in tutto agli altri luoghi seguendo la regola generale.

(3) Si è sentito dire che siavi chi opini per togliere ne' giudizi il terzo grado, quando pur le sentenze sieno discordi, vantando essere oggi il sistema di soli due gradi quasi europeo. È certo l'assurdo, la ingiustizia nel ritenere formata la cosa giudicata da due sentenze discordi una revocatoria dell' altra. Chi da uno leva uno resta zero; ed una sentenza togliendo l'altra fa d'uopo che siavi un nuovo giudizio. Potrebbe esservi anche il caso di perdere con più voti in proprio favore: per esempio, Tizio ha vinto in prima istanza a pieni voti ed ha così tre voti per se: perde in appello con due voti contro tre in favore dell' avversario: dunque esso con

per le cause da vedersi in via di restituzione in intiero. Questo tribunale che, per modo di esprimermi, lo han formato i secoli, rispettato già in tutto il mondo come l'Areopago di Roma, nè decaduto oggi intieramente dalla sua rinomanza, è tal cosa che, se si tocca, si guasta, come lo han mostrato le riforme che in più tempi sonosi su di esso tentate nella vista di perfezionarlo. Converrebbe lasciarlo qual' è, e colla procedura sua propria, togliendo anzi quelle riforme, le quali, come dicea, han portato più male che bene: desso tornerà all' antica sua rinomanza quando sarà riservato per le cause di gran rilievo, per le questioni di alta indagine; sarà spogliato dell' appello nelle cause commerciali, giurisdizione, che, mi si perdoni la espressione, ridicolmente gli si è attribuita; e non dovrà più immischiarsi nelle liti minori, per le quali esso è portato a giudicare men posatamente, e d'altronde i suoi metodi riescon per quelle lunghi incomodi e dispendiosi. Si dirà da taluno che la mia proposizione tende ad annientare il tribunale della Ruota, perchè poche sarebbero le cause che gli rimarrebbero: (1) rispondo che non il numero delle decisioni può farlo risalire all'antico suo credito; ma la saggezza e la *ferma* e sana giu-

cinque voti avrebbe la cosa giudicata contraria, e l'avversario con soli tre voti la vittoria definitiva. Ciò più volte notossi nell' epoca della invasione francese. L'assurdo, sia europeo, sia di tutto il mondo, è sempre assurdo; e noi che abbiam seguita finora la più vera e sana norma delle leggi nostre per seguire le altrui l'abbandoneremo?

(1) V'è pur troppo chi opina che il tribunale della Ruota andrebbe come un' *anticaglia* abolito; ma io penso che debbano le antichità rispettarsi, e che sarebbe follìa il sopprimere un tribunale, che ancora col suo nome impone, che fu l'onore di Roma, e che può esserlo. La colpa, se oggi mal si parla di esso, è di averlo adoperato in ciò, che non conveniva alla sua costituzione.

risprudenza, che leggasi in quelle ch' emani; e ciò avverrà quando appunto saran minori di numero, ma rese in rinomate questioni, e sopra articoli importanti, con quel laconismo, con quella forza di argomenti, con quella pretta giurisprudenza, che leggesi negli antichi oracoli di questo allor tanto rispettato tribunale. Potrebbe però permettersi che le parti questionanti *compromettessero* nel tribunale della Ruota obbligandosi di stare al suo giudizio presso una, due, o più decisioni, e senz' appellazione, secondo che piacesse; e potrebbonsi eziandio dal Sovrano rimettersi alla Ruota col consenso delle parti quelle cause, che si bramassero dalla medesima giudicate; nè con ciò verrebbe in qualche modo a formarsi un tribunale di eccezione; poichè, quando vien messo in condizione il consenso delle parti, scioglie la obbiezione il trito assioma - *Volenti et consentienti nemo fit injuria.* -

Non saprei convenire col Dott. Belli (1) per unire nella Ruota le qualità di tribunale di appello in ultimo grado, e di tribunale supremo di *Segnatura*, di cassazione, o con qualunque altro nome volesse chiamarsi. A me, a dir vero, non piacerebbe quella doppia destinazione, nè troppo mi persuadono le ragioni, che adduconsi a sostenerla. Credo che sarebbe un nuovo abbaglio, una nuova spinta alla caduta del tribunale della Ruota, e guastandone la sua costituzione, nè si avrebbe più quel tribunale che vuol conservarsi, nè perfetto l'altro che vuole unirvisi. Anzi non gli resterebbe che il nome di -*Ruota*,- il quale per se solo non è sì bello, non richiama ad una imagine lusinghiera per un tribunale, da vagheggiarsi tanto per conservarlo ad onta che si distruggesse quella forma, che appunto fece dargli tale denominazione.

Nè trovo che per far rispettare il tribunale supre-

(1) Cit. opuscolo del 1847.

mo, come il primo ed il maggiore de' tribunali, siavi bisogno di unirlo alla Ruota, di far che sia una parte della Ruota. Basterà innalzarlo veramente, non di solo nome sopra la S. Ruota stessa ed ogni altro tribunale. Certo che, mentre la *Segnatura*, o sia il tribunale supremo, si considera per uno de' primi passi de' prelati, ch' entrano in curia; mentre pe' giudici di questo tribunale è promozione entrare negli altri (1); mentre neppur sono distinti per l'interesse, cioè nell' onorario, non è possibile fargli godere quel credito, acquistargli quella opinione, che con una contraddizione manifesta tra i fatti e la volontà vorrebbesi che avesse. Il tribunale supremo per essere da tutti i tribunali rispettato avrebbe da esser composto da tre avvocati presi dai presidenti od almeno dai giudici de' tre tribunali di appello, da tre prelati scelti dagli Uditori della S. Ruota, considerando come promozione per essi il passare al tribunale supremo, e da un Cardinale giureconsulto scelto possibilmente anch' esso fra quelli, che sono stati elevati alla S. Porpora dopo aver seduto nella S. Ruota, de' quali sempre per lo più sonovene nel S. Collegio. Allora, avendo i giudici del tribunale supremo sì fatte qualità e distinzione in onori, ed avendo conveniente soldo acciocchè possano tenere lo studio *more rotali*, cioè con un Avvocato uditore e due Segreti, saranno da tutti considerati pe' sommi magistrati, saranno rispettati essi, e quindi le loro decisioni dai tribunali e dal pubblico. Inoltre, avendo conosciuto in pratica col giudicare quali sieno i vizi da evitarsi per non andare inutilmente al sottile, e per non far perdere e disusare d'altronde ciò ch'è sostanziale nella procedura, faranno decisioni piene di senno, atte a dare alle leggi di

(1) È antico il detto che *le nozze non si fanno coi funghi*.

procedura il vero senso, non quello del cavillo del raggiro, o di una apparente moderazione nociva alla sostanza.

I tribunali di eccezione tutti indistintamente dovrebbero sopprimersi: dessi non sono che inciampi, non producono che male, ed eccitano negli animi un sentimento tanto contrario alla giustizia, quanto da essa si allontana il favore, la parzialità. Ora, a dir vero, sono ridotti a pochissimi i nostri tribunali di eccezione, nè certamente i camerali o fiscali propendono per la Camera o fisco; che anzi non vidi mai minor parzialità per le cause erariali ne' tribunali ordinarii; ma tanto più sono da abolirsi, quanto meno giovano, mentre nuoccino grandemente nella pubblica opinione. Il Governo Pontificio poi, che non è mai soverchiamente rigoroso co' suoi debitori, nè con fierezza sostiene le ragioni fiscali, non ha bisogno di tribunali straordinarii, nè gli giova conservare le apparenze di una durezza e di una fiscalità, che in realtà non sussiste, e far credere ciò, che non è vero in fatto.

I tribunali di commercio sono inutili dove non evvi un gran movimento commerciale che li richiegga: perciò, meno che in Roma, in Ancona, in Civitavecchia ed in Sinigaglia per ragione della fiera, non dovrebbero tenersi, essendone inutile la spesa.

È oggetto importantissimo che le curie sieno fornite di uomini probi, intelligenti, e tali da meritare la pubblica stima: a questo scopo sarebbe ottima cosa istituir bene le camere di disciplina de' procuratori ed avvocati, e stabilire che niuno possa essere ammesso come procuratore, od avvocato, se non è presentato dalla rispettiva camera di disciplina, e quindi sottoposto ad esame dal tribunale, cui vuole appartenere. Così eviterebbesi anche il troppo numero de' procuratori ed

avvocati, d'onde non viene piccolo male, facendosi per mancanza di affari promotori di liti e sostenitori de'cavilli. Una buona curia sostiene i tribunali, è di lustro al paese, ed è ancora il semensajo e l'educandato de' legali, che devono rimpiazzare i procuratori, gli avvocati ed i giudici, che muojono, o passano ad altre funzioni. Si cadrà nella rovina di avere cattivi giudici, pessimi tribunali, se saran trascurate le curie. Perciò il Governo dee avere a cuore, per quanto si possa, gl'interessi ed il nome della curia principale, della Curia Romana.

Molto si è disputato se più giovi al discoprimento della verità, allo sviluppo delle ragioni, e quindi che i giudicati riescano a dare *unicuique suum*, la discussione verbale, o quella in iscritto. Valersi dell' una e dell' altra (come noi facciamo) è il miglior consiglio, che la sola discussione verbale può dar luogo a sorprese; quella per scrittura talvolta non giunge a piegarsi fin dove sono le particolari difficoltá di ciascun giudice, talvolta si arresterebbe mentre progrediscono le insinuazioni di scaltro avversario. La discussione verbale è però fra noi avvilita e ridotta ad un' ammasso di brighe, d' intrighi, di sorprese, cui si dà il nome di *diligenze*. Il segreto e ripetuto andare dai giudici e da chi studia per loro dovrebb' essere vietato e formar soggetto di colpa pe' difensori, pe' giudici e loro aderenti. Ne' tempi andati, e non parlo di cosa lontanissima, non v'era il detto d' oggi che - *le cause si vincono più coi piedi, che colla testa* -; non sentivano i giudici le informazioni che ne' giorni ed ore stabilite, non assediavansi i loro *studii* cercando di parlar con tutti e di essere l' ultimo a parlare per dare ad intendere ciò che più giova! Ne' tribunali dov' evvi la discussione pubblica la perorazione delle cause non si dovrebbe po-

ter fare che dai procuratori ed avvocati in persona; ed a questo effetto dovrebb' esservi una lista delle cause, che in ciascuna udienza devono, oltre le cose bancali, discutersi oralmente; le sale di udienza dovrebbero avere luoghi elevati per gli arringatori, che le forme non contribuiscono poco al decoro ed a far nascere decorose perorazioni: da ciò, oltre una posata e veramente utile discussione delle cause, si otterrebbe un secondo vantaggio, quello cioè di eliminare dal foro le cornacchie vestite delle penne di pavone, dico i *mercanti* di cause, che hanno il nome di procuratori, o di avvocati, e comprano dall'altrui penna le difese scritte, e conducono per mercede chi, bene o male, li rappresenti nelle udienze. Ne' tribunali poi dove le informazioni fannosi a ciascun giudice in particolare, come nella Ruota e nella Segnatura o tribunale supremo (quando per questo non si cambiasse procedura, e non si adottassero le perorazioni in udienza come ultimo mezzo di difesa dopo le allegazioni e le risposte scritte, ciò, che più piacerebbemi) una dovrebb' essere la informazione nel giorno ed ora a questo effetto destinati per sentire le difficoltà del giudice, e scioglierle con quegli schiarimenti e quelle ragioni, che il caso esige: le ripetute informazioni, le brighe presso gli uditori e gli altri addetti allo studio delle cause, dovrebbero essere, come lodevolmente lo erano in antico, riprovate ed interdette. Avanti la S. Ruota, come opinerei che tutta si lasciasse l'antica sua pratica, così lascerei pure l'uso della lingua latina, che nell'aggiungerle maestà conserva lo studio dell'idioma de' nostri maggiori, cui altrimente, men che nelle cose sagre, coprirebbe l'oblio. (1)

La legge di procedura ha bisogno di essere ritoc-

(1) Le opere di diritto sono quasi tutte in latino: v' è dunque ra-

cata; ma due a me par che sieno i punti sostanziali, che faccia d' uopo avere precipuamente in considerazione; ed il primo è quello delle regole sulla competenza. Io non parlerò delle norme stabilite a determinare il valore delle cause, intorno alle quali la esperienza ha già mostrate le correzioni necessarie, ed una interessantissima sulle dimande di evacuazione de' fondi locati per titolo di morosità è stata già ammessa col mezzo di declaratoria: le voci della curia ed un confronto colle disposizioni de'Codici precedenti di Pio VII. e di Leone XII. additeranno sufficientemente i cambiamenti, o schiarimenti, che in proposito occorrano: il punto, di cui intendo ragionare, è la disposizione, in virtù della quale è vietato di accrescere col consenso la giurisdizione ai giudici e tribunali, ch'è quanto dire di sanare coll'acquiescenza, ed anche col consenso espresso, il difetto di giurisdizione - *concernente la materia ed il valore della lite* - (1) restando unicamente sanabile lo scambio di un tribunale, di un giudice, con altro di pari giurisdizione, quando la persona, che potrebbe reclamare per l'errore commesso, comparisce avanti il tribunale, o giudice adito e *senza opporre la eccezione di nullità produce documenti, o difese relative al merito della causa.* (2)

Non so comprendere perchè le parti, le quali col loro consenso possono dare il *pieno* della giurisdizione nelle loro questioni a chi niuna ne gode, possono *arbitrare* in chi più lor piaccia, non abbiano a poter *prorogare*, *accrescere* solamente la giurisdizione a chi già sia rivestito della veste di giudice ordinario? Non so

gione di mantenere questa nostra antica lingua, che sinora non abbiam mai perduta.

(1) Regol. legisl. e giudiz. §. 786.

(2) Cit. Regol §. 785.

vedere una soda ragione, per la quale siasi in ciò abbandonata la saggezza delle leggi romane, le quali distinguono l'incompetenza *assoluta* dalla *relativa*, e permettono che per quest' ultima, cioè quando il giudice non manca di giurisdizione che relativamente a quella tal causa, o in ragione del domicilio del reo convenuto, o in ragione della situazione della cosa litigiosa, o perchè il valore della lite superi il confine delle ordinarie sue attribuzioni, permetton dicea, che la giurisdizione sia prorogata coll' acquiescenza o consenso tacito, e molto più col consenso espresso (1), e soltanto nell' *assoluto*, o sia totale difetto di giurisdizione negano che il giudice possa divenir competente colla contestazione della lite, col consenso tacito, od anche espresso, perchè, sebbene possa prorogarsi la giurisdizione, è chiaro che in tal caso, se non v'è affatto, non può essere prorogata, perchè non può accrescersi il nulla. (2) Così, per esempio un giudice di sola giurisdizione criminale adito come giudice ordinario sarà sempre incompetente

(1) È chiarissimo a questo proposito il disposto nella leg. 1. Cod. de jurisdict. omn. jud. ove l'Imperatore Antonino così risponde a Severo e ad altri che lo supplicavano: Non quidem fuit competens judex Procurator noster in lite privatorum. Sed cum ipsi eum judicem elegeritis, et iis consentientibus adversariis sententiam tulerit, intelligitis vos acquiescere debere rei ex consensu vestro judicatae, cum et Procurator judicandi potestatem inter certas habeat personas, et vos incongruum eum esse vobis judicem scientes, tamen audientiam ejus elegistis. Quod et in aliis similibus judicibus, tam in actionem proponentis, quam in exceptionem opponentis persona locum habebit. – E lo stesso dispongono la leg. 14 ff. cod. tit., leg. 3 in fine. leg 4 ff. de recept. et qui arbitr., leg. 1. 2 et 74 §. 1 ff de judiciis, leg. 1 §. 4 ff. ad S. C. Treb., leg. 28 ff. ad Municipalem.

(2) Leg. 3. ff. de off. Praesid., leg. 1. ff. de off. ejus cui mandata est jurisdictio, leg. 20. ff. de jurisdictione, leg. 10 Cod. de sententiis et interloc. omn. jud., lg. 1. 2. 3. 4. Cod. si a non competente jud. judic. esse dicatur, leg. 3. Cod. de jurisdict. omn. jud. et de foro competenti.

in materie civili. Con questa regola erasi sempre proceduto nella Curia Romana intorno alla giurisdizione, come ne fan fede - Vestr. in praxi lib. V. cap. XIII num. 4., Ridolfin. prax. judiciar. part. 1. cap. XIII. num. 355 e 356., Egid. decis. 25. §. licet consensus, Coccin. decis. 35 n. 3., Burat. decis. 371 n. 6., ed 825 n. 5. -, e con essa resterebbe tolta una quantità di questioni scandalose, valendosi del difetto di giurisdizione la parte, che ha riportata sentenza contraria, onde evitarne gli effetti.

Del pari sembrami che dovrebbe richiamarsi in vigore la disposizione dell' art. 27 del Cod. Leonino, che *l' appreso* in Roma, o sia nella Curia del Principe è validamente chiamato avanti i giudici e tribunali della curia medesima, di che la ragione si ha nella legge 33 *ff. ad municip. et de incolis*, sulla quale sono da vedersi le eleganti annotazioni di *Gothofredo*. Que' favori, che legittimamente possono attribuirsi alla Curia Romana, alla prima delle curie dello Stato, perchè toglierli? Questa curia non ammette nel suo seno i soli Romani; ma accoglie ed ammette chiunque, e fa allievi di ogni provincia, e per tutti i luoghi dello Stato; onde anche sotto questo punto di vista dee favorirsi.

L'altro punto sostanziale, che, secondo il mio avviso, dee richiamare l'attenzione de' riformatori, sono le troppe formalità, delle quali la vigente procedura è sopraccaricata. Questo eccesso, per non dire questo vizio, unito alla disposizione del §. 408 che - *ogni contravvenzione alle leggi di procedura induce la nullità dell' atto*, - quale - *può essere reiterato* - allora soltanto però che - *non sia trascorso il termine perentorio per farlo* -, fa sì che sien tanti i pericoli quanti gli atti della causa, tanti gli agguati quante le prescrizioni della procedura anche non sostanziali, le più semplici e

meno importanti. Da una lite ne sorgono altre subalterne incidentali. Talvolta quando si crede aver terminato, una querela di nullità obbliga a rincominciare da capo, da vincitore divenendo perditore ed obbligato a rifar spese enormi, e forse anche danni. Perciò in certi giudizi tremano i clienti, non meno che gli onesti difensori, potendo una inavvertenza non solo propria, ma altrui, e specialmente de' cursori, spesso non diligenti e non a bastanza istruiti, rovinar uno e compromettere la riputazione dell' altro. La procedura dee gelosamente badare ai termini ed atti sostanziali, non rendere le liti una caccia di nullità, l' attitazione una rete, nella quale in cento modi si può cadere.

Diminuite le formalità, tolti gli atti inutili, semplificata in somma la procedura sarà il corso de' giudizi più spedito, diverranno le cause men pericolose, le spese diminuiranno. A questo proposito cade quì in acconcio un' avvertenza su i diritti così detti di Governo, ch' esigonsi sulle sentenze ed altri atti giudiziali. (1) Se la società e per essa il Principe ha il diritto di vietare, come vieta, che ciascuno possa - *jus sibi dicere* -, a questo diritto, a questo divieto, corrisponde la obbligazione di rendere, o far rendere giustizia a chi la dimanda; e perciò mal conviene che le sentenze de' giudici, e gli atti, coi quali la società soddisfa all' assunta obbligazione sien gravati di un' emolumento in ragione dell' atto medesimo. I pretesi diritti di Governo pertanto su menzionati, o per dir meglio la tassa, cui si dà questo nome, andrebbe tolta; nè con essa perderebbe

(1) Questi non han che fare col - Registro -, il quale negli atti giudiziali non porta che diritti fissi, e pochi sono quelli registrabili. Il Registro d' altronde ha uno scopo, ch' è la certezza delle date. La tassa di Governo non ha scopo alcuno fuorchè la percezione a favore dell' erario.

molto l' erario, poichè il suo prodotto annuo non è gran cosa. E le medesime considerazioni sono applicabili alla tassa sulle stampe legali, o sia sulle stampe che presentano le ragioni e difese dei litiganti, la quale in Roma è rappresentata dalla privativa delle stampe legali data alla Stamperia camerale.

Del resto, fissate le massime e ritenuta come sopra dicea la redazione del codice vigente, sarebbe facile il riformarlo. - *Facile est inventis addere* -; e qui il riformatore può giovarsi de' codici precedenti, della esperienza di molti anni, la quale ha fatto conoscere dove la legge ha bisogno di maggior chiarezza, dove è difettosa, dove è mancante, ed in ciò non avrebbe che a seguire la voce della curia. Il compilare un *quarto* codice *ex integro* potrebbe dar luogo al male sinora avvenuto, che la nuova redazione ha prese di mira le cose avvertite sull' ultimo codice; ma è caduta essa medesima in altre espressioni dubbie, od oscure, in altre inavvertenze, che han fatto nascere nuove osservazioni, nuovi reclami: così seguitando si correrà rischio di far sempre codici nuovi, di passare di codice in codice con strazio delle menti e delle liti, e direi quasi con vergogna del paese e del Governo. Quando si ha un buon fondamento, un bel lavoro già fatto, perchè non correggere i difetti, non chiarire i luoghi dubbii, non supplire i manchevoli, e renderlo compito e perfetto? Io credo, come ho già detto a principio, che soltanto tenendosi questo metodo si giungerà ad avere un codice, che resista al volger degli anni.

Il Regolamento legislativo e giudiziario di Gregorio XVI., di cui abbiam parlato, anche nella parte legislativa avrebbe a mio credere bisogno di riforma, e già ho accennato qualche cosa intorno ai fedecom-

messi ed alle fiducie, alla successione intestata delle donne, alla patria potestà ed emancipazione, alla cauzione ipotecaria de' tutori e curatori; ma altri punti sonovi ancora, che vorrei toccare sul sistema ipotecario in generale, ed in ispecie come fino a qual punto i privilegi possono combinarvisi, e su ciò che converrebbe disporre quanto alle ipoteche privilegiate, quanto alle trascrizioni e loro effetti, e quanto alla trascrizione, od iscrizione delle esecuzioni di giudicati commesse sopra beni stabili; sulla data certa col mezzo della registrazione ed effetti utili che potrebbero attribuirlesi; sull' azione civile pel frutto del danaro, sulle solennità ne' contratti delle donne e minori, e sull' abuso del giuramento nei contratti: queste ed altre materie però riguardano la parte legislativa soltanto, che potrebb' essere disgiunta e separata dalla parte relativa all' Ordine Giudiziario ed alla procedura da osservarsi avanti i giudici e tribunali; e ciò tanto più converrebbe, in quanto v' è il pensiero eziandio di formare un nuovo Codice civile, opera intorno alla quale v' è d' uopo delle più serie considerazioni a non cadere ne' medesimi inconvenienti e ripetizioni di lavoro occorse ne' Codici di procedura, a non far che a noi, cui tanta gloria è derivata dalle leggi romane, fonte della legislazione di ogni paese, possano applicarsi le parole di Tullio - *Pro lege manilia* -: badate egli diceva - *ne ut majoribus vestris gloriosissimum fuit tantam vobis imperii gloriam relinquere, sic vobis turpissimum sit illud, quod accepistis, tueri et conservare non posse.*